

DLTCPS 25/09/1947 n.1137

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (PERSONALE)

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 1137 (in Gazz. Uff., 28 ottobre, n. 248). - Provvedimenti a favore dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari.

Preambolo

Il Capo provvisorio dello Stato:

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Ha sanzionato e promulga:

Articolo 1

Ai commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari, che hanno prestato e prestano effettivo servizio nei centri distrutti, semidistrutti o gravemente danneggiati durante le operazioni belliche, sono estese le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 7 ed 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, e successive modificazioni.

L'indennità giornaliera di cui al citato art. 2 è stabilita nella misura di L. 18.

Articolo 2

Le somme spettanti ai commessi a norma dell'art. 1 debbono essere corrisposte dagli ufficiali giudiziari alle dipendenze dei quali i commessi prestano attualmente servizio, salvo rimborso da parte dell'Erario con le modalità stabilite per la liquidazione delle indennità supplementari.